



Coordinamento Nazionale del Settore della Pesca

Audizione Affare n. 963
(Controlli nel settore della pesca)

9^a Commissione Permanente
Agricoltura e produzione agroalimentare
Senato della Repubblica

Allegato

Roma, 14 marzo 2017

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che ha istituito un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

Omissis...

TITOLO X

VALUTAZIONE E CONTROLLO DA PARTE DELLA COMMISSIONE

Articolo 96 *Principi generali*

1. La Commissione controlla e valuta l'applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri esaminando le informazioni e i documenti ed effettuando verifiche, ispezioni autonome e audit; essa agevola il coordinamento e la cooperazione tra gli Stati membri. A tal fine la Commissione, di propria iniziativa e con i propri mezzi, può avviare ed effettuare indagini, verifiche, ispezioni e audit. Essa può verificare in particolare:

- a) l'attuazione e l'applicazione delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri e delle competenti autorità nazionali;
- b) l'attuazione e l'applicazione delle norme della politica comune della pesca nelle acque di un paese terzo conformemente ad un accordo internazionale concluso con tale paese;
- c) la conformità delle prassi amministrative nazionali e delle attività di ispezione e sorveglianza alle norme della politica della pesca;
- d) l'esistenza della documentazione richiesta e la sua conformità alle norme vigenti;
- e) le condizioni in cui gli Stati membri svolgono le attività di controllo;
- f) l'accertamento e il procedimento in caso di infrazioni;
- g) la cooperazione tra Stati membri.

2. Gli Stati membri collaborano con la Commissione per facilitare l'adempimento dei suoi compiti. Gli Stati membri garantiscono che le missioni di verifica, di ispezione autonoma e di audit effettuate ai sensi del presente titolo non formino oggetto di pubblicità che sia lesiva delle missioni in loco. Se i funzionari della Commissione incontrano difficoltà nello svolgimento delle proprie mansioni, gli Stati membri interessati mettono a disposizione della Commissione i mezzi per portare a buon fine il suo compito e offrono ai funzionari della Commissione la possibilità di valutare operazioni di controllo e di ispezione specifiche. Gli Stati membri forniscono alla Commissione l'assistenza necessaria per l'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 97 *Mansioni dei funzionari della Commissione*

1. I funzionari della Commissione possono effettuare verifiche e ispezioni a bordo di pescherecci nonché nei locali di imprese e di altri organismi in cui si svolgono attività relative alla politica comune della pesca e hanno accesso a tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per l'esercizio delle loro mansioni, nella stessa misura e alle stesse condizioni dei funzionari degli Stati membri in cui hanno luogo le verifiche e le ispezioni.

2. I funzionari della Commissione sono autorizzati a fare copie dei fascicoli pertinenti e a

prelevare i necessari campioni se hanno ragionevoli motivi per ritenere che le norme della politica comune della pesca non siano rispettate. Possono chiedere l'identificazione di chiunque sia presente nei locali sottoposti a ispezione.

3. I funzionari della Commissione non hanno poteri superiori a quelli degli ispettori nazionali e non sono dotati di poteri di polizia e di applicazione della legge.

4. I funzionari della Commissione esibiscono un mandato scritto in cui sono indicate le loro identità e qualifiche.

5. La Commissione fornisce ai suoi funzionari istruzioni scritte, specificando le loro competenze e gli obiettivi della missione ad essi affidata.

Articolo 98 *Verifiche*

1. I funzionari della Commissione possono assistere, ogniqualevolta essa lo ritenga necessario, alle attività di controllo effettuate dalle autorità nazionali di controllo. Nel contesto di dette missioni di verifica la Commissione stabilisce adeguati collegamenti con gli Stati membri per elaborare, per quanto possibile, un programma di verifica reciprocamente accettabile.

2. Lo Stato membro in questione assicura che gli organismi o le persone interessate accettino di sottoporsi alle verifiche di cui al paragrafo 1.

3. Se le operazioni di controllo e di ispezione previste nell'ambito del programma iniziale di verifica non possono essere realizzate per motivi di fatto, i funzionari della Commissione, di concerto e d'intesa con le autorità competenti dello Stato membro interessato, modificano il programma iniziale di verifica.

4. In caso di controlli e di ispezioni in mare o per via aerea il comandante della nave o dell'aereo è l'unico responsabile delle operazioni di controllo e di ispezione. Nell'esercizio delle sue funzioni esso tiene in debito conto il programma di verifica di cui al paragrafo 1.

5. La Commissione può fare accompagnare i suoi funzionari in missione in uno Stato membro da uno o più funzionari di un altro Stato membro in qualità di osservatori. Su richiesta della Commissione, detto Stato membro nomina, se necessario entro breve tempo, i funzionari nazionali selezionati come osservatori. Gli Stati membri possono stilare un elenco di funzionari nazionali che possono essere invitati dalla Commissione ad assistere alle operazioni di controllo e di ispezione. La Commissione può invitare i funzionari nazionali inclusi in tale elenco o i funzionari ad essa notificati, a sua discrezione. Se del caso, la Commissione tiene l'elenco a disposizione di tutti gli Stati membri.

6. Se lo ritengono necessario, i funzionari della Commissione possono decidere di effettuare missioni di verifica di cui al presente articolo senza preavviso.

Articolo 99 *Ispezioni autonome*

1. Se vi sono motivi di ritenere che siano state commesse irregolarità nell'applicazione delle norme della politica comune della pesca, la Commissione può procedere ad ispezioni autonome. Essa effettua tali ispezioni di sua iniziativa e senza la presenza di funzionari dello Stato membro in questione.

2. Tutti gli operatori possono essere sottoposti ad ispezioni autonome ove ciò sia ritenuto necessario.

3. Nel quadro delle ispezioni autonome sul territorio o nelle acque soggetti alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro, i funzionari della Commissione sono soggetti alle norme procedurali di detto Stato membro.

4. Se constata una grave infrazione alle disposizioni del presente regolamento sul territorio o nelle acque sotto la sovranità o la giurisdizione di uno Stato membro, i funzionari della Commissione ne informano senza indugio le autorità competenti dello Stato membro in questione, che prende le misure adeguate per quanto riguarda tale infrazione.

Articolo 100 *Audit*

La Commissione può realizzare audit dei sistemi di controllo degli Stati membri. Gli audit comprendono in particolare la valutazione dei seguenti elementi:

- a) il sistema di gestione dei contingenti e dello sforzo;
- b) i sistemi di convalida dei dati, compresi i sistemi di controllo incrociato dei sistemi di controllo dei pescherecci, i dati relativi alle catture, allo sforzo e alla commercializzazione, i dati relativi al registro della flotta pescherecci a comunitaria e la verifica delle licenze e delle autorizzazioni di pesca ;
- c) l'organizzazione amministrativa, compresi il grado di competenza del personale e i mezzi disponibili, la formazione del personale, la definizione delle funzioni di tutte le autorità incaricate del controllo nonché i meccanismi istituiti per coordinare l'operato e la valutazione congiunta dei risultati conseguiti da tali autorità;
- d) i sistemi operativi, comprese le procedure di controllo dei porti designati;
- e) i programmi nazionali di controllo, compresa la definizione di livelli di ispezione e la loro attuazione;
- f) i sistemi sanzionatori nazionali, compresa l'adeguatezza delle sanzioni applicate, la durata dei procedimenti, i benefici economici di cui sono stati privati i trasgressori e l'effetto deterrente delle sanzioni.

Articolo 101 *Rapporti di verifica, di ispezione autonoma e di audit*

1. La Commissione comunica agli Stati membri interessati le risultanze preliminari delle verifiche e delle ispezioni autonome entro un giorno dalla loro esecuzione.

2. I funzionari della Commissione compilano un rapporto di verifica, di ispezione autonoma o di audit a seguito di ogni verifica, ispezione autonoma o audit. Il rapporto è trasmesso allo Stato membro interessato entro un mese dalla conclusione della verifica, dell'ispezione autonoma o dell'audit. Agli Stati membri è data la possibilità di presentare osservazioni sulle risultanze del rapporto entro un mese.

3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari sulla base del rapporto di cui al paragrafo 2.

4. La Commissione pubblica i rapporti definitivi di verifica, di ispezione autonoma e di audit, unitamente alle osservazioni dello Stato membro interessato, nella zona protetta del suo sito web ufficiale.

Articolo 102 *Provvedimenti adottati sulla base dei rapporti di verifica, di ispezione*

autonoma e di audit

1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni rilevanti relative all'applicazione del presente regolamento. Nel formulare la propria richiesta la Commissione specifica un termine ragionevole entro il quale le informazioni devono essere fornite.
2. Ove ritenga che siano state commesse irregolarità nell'applicazione delle norme della politica comune della pesca o che le disposizioni e le procedure esistenti in materia di controllo indeterminati Stati membri non siano efficaci, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati, che procedono in tal caso a un'indagine amministrativa alla quale possono partecipare funzionari della Commissione.
3. Entro tre mesi dalla richiesta della Commissione gli Stati membri interessati informano la Commissione dei risultati dell'indagine e le trasmettono un rapporto. Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, la Commissione può prorogare tale termine per un periodo ragionevole.
4. Se l'indagine amministrativa di cui al paragrafo 2 non permette di eliminare le irregolarità o se la Commissione identifica carenze nel sistema di controllo di uno Stato membro nel corso delle verifiche o ispezioni autonome di cui agli articoli 98 e 99 o dell'audit di cui all'articolo 100, la Commissione definisce un piano d'azione con lo Stato membro considerato. Lo Stato membro prende tutti i provvedimenti necessari per attuare tale piano d'azione.